

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2442**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCÀLFARO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(NICOLAZZI)

Rifinanziamento dei provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, stabiliti con legge 8 luglio 1980, n. 336

Presentato il 12 gennaio 1985

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con legge 8 luglio 1980, n. 336, è stata prevista l'attuazione di un programma pluriennale di spese volte a finanziare, come da intitolazione della stessa, provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante l'assegnazione straordinaria di fondi ad integrazione degli ordinari capitoli di bilancio.

Con il 31 dicembre 1983 l'applicazione di tale legge ha avuto termine.

Peraltro, il detto piano quinquennale di ammodernamento e potenziamento

dei mezzi, delle attrezzature e delle sedi di servizio del Corpo ha avuto un *iter* procedurale lunghissimo per cui, a causa dell'inflazione e della conseguente lievitazione dei prezzi, che hanno apportato allo stanziamento una reale decurtazione di circa il 60 per cento, sono stati raggiunti solo parzialmente gli obiettivi prefissati senza colmare quindi tutte le urgenti, effettive carenze del detto Corpo.

Con l'applicazione della citata legge erano stati, infatti, avviati vasti programmi innovativi e di ammodernamento delle strutture del Corpo nazionale dei vigili

del fuoco, che non sempre hanno trovato però completamento. Alcuni di essi erano peraltro di così notevole e significativa rilevanza che non potevano certamente essere ultimati nei limiti temporali di attuazione della predetta legge; altri, come ad esempio la realizzazione di reti radio sincronizzate sull'intero territorio nazionale, non si sono potuti terminare essenzialmente a causa del cennato ridotto valore della sovvenzione straordinaria conseguente al processo inflazionistico degli ultimi anni.

Va sottolineato altresì che l'attuazione della legge n. 336 del 1980 ha comportato ingenti spese sussidiarie sui capitoli del bilancio ordinario, che si sono rivelate estremamente gravose una volta esaurita la sovvenzione straordinaria; basti ricordare quelle inerenti alla assistenza e manutenzione di nuovi impianti ad alta tecnologia ed ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di centrali telefoniche nelle nuove sedi di servizio dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, istituite grazie alla legge stessa.

Tale situazione contrasta ovviamente ogni potenziale nuova programmazione ed organizzazione nel delicato settore e di certo mal si concilia con la necessità di assicurare in modo costante al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impegnato quotidianamente in un servizio di indubbia rilevanza sociale, quella funzionalità e quella efficienza che, già tanto compromesse a causa delle ben note carenze di organico, sono invece indispensabili per la salvaguardia di fondamentali interessi della collettività.

Una moderna e valida organizzazione di questo non può, infatti, fare a meno della disponibilità di adeguati mezzi finanziari. È dunque necessaria ed indispensabile una significativa azione di potenziamento delle risorse attuali, che permetta di rendere alla collettività un servizio finalmente soddisfacente ed affidabile, non condizionato dai consueti dilemmi che sorgono al momento di operare le scelte nell'impiego delle risorse a disposizione e che si risolvono inevitabilmente nel privilegiare una volta le spese

di gestione o di manutenzione, un'altra quelle di investimenti, senza arrivare mai ad una politica di spesa equilibrata e lungimirante che, tanto auspicata, rimane purtroppo una meta ancora da raggiungere.

S'impone, pertanto, un rifinanziamento indilazionabile del piano previsto dalla legge n. 336 predetta, per un importo complessivo di lire 370.000 milioni, al quale si provvede con il presente disegno di legge, il cui articolato si illustra brevemente di seguito.

L'articolo 1 prevede, nell'arco temporale di attuazione di un quinquennio, l'autorizzazione della spesa occorrente per il completamento del precedente piano di cui alla citata legge n. 336 del 1980, articolandola per soddisfare le impellenti necessità dei servizi del Corpo.

In particolare, per avere la disponibilità dei collegamenti a lunga distanza fra sedi di servizio fisse e posti mobili e per la trasmissione dei dati, ivi compresi quelli relativi alla rete di rilevamento della radioattività, nonché per attivare un numero telefonico unico a tre cifre su tutto il territorio nazionale per le chiamate di soccorso, sono stati già presi opportuni accordi rispettivamente con il Ministero della difesa, che gestisce il progetto Sicral, e con la SIP.

L'articolo 2, sempre nell'ambito del quadro pluriennale sopraindicato, stabilisce l'impostazione di piani annuali relativi alle varie esigenze da parte dell'ispettore generale capo del Corpo, competente in base all'articolo 8 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, precisando nei piani stessi i necessari criteri di priorità per regioni nonché le procedure più spedite per la loro realizzazione.

Detti piani vengono approvati dal Ministro dell'interno, sentita la speciale commissione prevista dall'articolo 4 della più volte citata legge n. 336 del 1980.

Nel successivo articolo 3, mentre da una parte è previsto che il Ministero dell'interno è autorizzato ad avvalersi, per la sollecita attuazione dei piani, di procedure più snelle, dall'altra, sempre agli stessi fini di speditezza, è contemplata la

delega al direttore generale della protezione civile dell'approvazione dei pertinenti provvedimenti autorizzativi di spesa.

L'articolo 4 si limita, poi, a confermare, come innanzi accennato, la validità della costituzione e dei compiti della commissione di cui all'articolo 4, sempre della legge 8 luglio 1980, n. 336.

L'articolo 5 si occupa dell'autorizzazione di spesa per la costruzione e la ristrutturazione a cura del Ministero dei lavori pubblici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per l'acquisizione delle relative aree e di immobili ritenuti idonei allo scopo.

Nell'articolo 6, oltre a stabilirsi le modalità per la formulazione del programma delle opere di cui al precedente articolo 5, vengono dettate direttive per procedure più snelle in tema di scelta d'aree e di esecuzione delle opere, in deroga anche alle norme vigenti, nonché in materia dei relativi incarichi di progettazione.

Poiché tra i problemi che più travagliano i servizi del Corpo sono le sedi di servizio e le corrispondenti necessità di fondi occorrenti, nell'articolo 7 è stata prevista, oltre agli interventi finanziari di cui alle disposizioni precedenti, l'autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti per la concessione di mutui alle province ed ai comuni, oltre che per la costruzione, anche per il riatto e la manutenzione delle sedi di servizio del Corpo nei casi in cui gli stessi siano proprietari dei relativi immobili.

L'articolo 8 stabilisce la copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente disegno di legge negli anni finanziari 1985, 1986 e 1987, prevedendo una spesa di lire 50.000 milioni per il 1985 e lire 85.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, già inclusa nella legge finanziaria 1985.

Alla residua spesa di lire 150.000 milioni, si fa, infine, presente che si provvederà con appositi stanziamenti nei due successivi anni finanziari.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Per la prosecuzione del programma di potenziamento e rinnovamento dei macchinari, delle attrezzature, dei materiali e degli impianti tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per l'eventuale integrazione del fabbisogno di vestiario e di equipaggiamento del personale del Corpo medesimo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 220.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno e ripartita in ragione di lire 20.000 milioni per il 1985, lire 55.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e lire 45.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

2. Detta somma è utilizzata per l'acquisto di macchinari, attrezzature, impianti e materiali tecnici, per il completamento delle dotazioni del Corpo, nonché per il miglioramento della rete di telecomunicazioni (anche mediante collegamenti via satellite) e per la attivazione del numero telefonico unico a tre cifre su tutto il territorio nazionale per le chiamate di soccorso.

ART. 2.

1. I piani annuali recanti le indicazioni dei macchinari, delle attrezzature, degli impianti e dei materiali tecnici da acquistare, sono predisposti dal servizio tecnico centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base del programma pluriennale che definisce le esigenze di potenziamento e di ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle colonne mobili regionali, formulato dall'ispettore generale capo del Corpo stesso secondo le attribuzioni conferitegli dall'articolo 8, quarto comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

2. Il programma pluriennale contiene la indicazione, articolata per regioni, dei criteri di priorità, delle connessioni, ove occorrono, sussistenti tra i mezzi e le attrezzature tecniche in dotazione e le conseguenti caratteristiche delle sedi di servizio, delle caratteristiche di sicurezza previste nonché delle procedure che più speditamente consentono l'attuazione dei piani annuali.

3. Il Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all'articolo 4 della legge 8 luglio 1980, n. 336, approva con propri decreti i piani annuali, ponendo la relativa spesa a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 1 della presente legge.

ART. 3.

1. Per l'attuazione dei piani di cui al precedente articolo 2, il Ministero dell'interno è autorizzato ad avvalersi, mediante contratti stipulati anche a trattativa privata, di enti ed imprese che abbiano particolare competenza ed idonei mezzi tecnici, eventualmente in deroga al disposto degli articoli 107 e 113 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. Per i progetti, i contratti e le convenzioni per l'esecuzione dei lavori, provviste e forniture inerenti all'attuazione dei piani predetti, si deroga all'obbligo dei preventivi pareri prescritti dalle norme vigenti.

3. Il Ministro dell'interno può delegare al direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi la approvazione dei provvedimenti autorizzativi di spesa nell'ambito dei piani annuali di cui all'articolo 2.

ART. 4.

Per la formulazione dei pareri sugli schemi dei piani annuali di cui all'articolo 2 e, nella fase di attuazione di essi, su ciascuna fornitura o progetto, viene sen-

tita la speciale commissione di cui all'articolo 4 della legge 8 luglio 1980, n. 336.

ART. 5.

1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 5 della legge 8 luglio 1980, n. 336, la spesa ivi autorizzata di lire 114.550 milioni è incrementata di lire 150.000 milioni, ripartiti in ragione di lire 30.000 milioni annui per il periodo 1985-1989, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per provvedere alla costruzione di nuove sedi di servizio e relativi impianti speciali nonché alla ristrutturazione, ampliamento, completamento e sistemazione di sedi esistenti per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alle relative progettazioni.

2. Per conseguire le finalità suindicate, su proposta del Ministro dell'interno, può procedersi anche all'acquisizione di aree e di immobili ritenuti idonei, imputando la spesa sui fondi di cui al presente articolo.

ART. 6.

L'articolo 6 della legge 8 luglio 1980, n. 336, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — Il programma delle opere da realizzare ai sensi del precedente articolo è stabilito con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro dell'interno, sulla base dei piani redatti dal servizio tecnico centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 8 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, che provvede, tra l'altro, alla indicazione dei luoghi ed aree ove devono essere ubicate le opere ed alla precisazione dei requisiti dimensionali e di sicurezza.

Per l'esecuzione delle opere, la cui realizzazione richiede l'apprestamento di misure di sicurezza, è autorizzato il ricorso all'istituto della concessione ai sensi

della legge 24 giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni.

La scelta delle aree e degli immobili non conformi alle previsioni urbanistiche è disposta con deliberazione del consiglio comunale competente, da adottarsi entro quaranta giorni dalla richiesta avanzata dal predetto servizio tecnico centrale o dal provveditorato regionale alle opere pubbliche.

Tale deliberazione costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante al piano regolatore generale ed al programma di fabbricazione. La variante è approvata dalla regione, entro trenta giorni dall'invio dei relativi atti da parte dei comuni.

Ove la regione non ottemperi a quanto disposto dal precedente comma, nei successivi novanta giorni il Ministro dei lavori pubblici vi provvede con proprio decreto.

Dette opere sono dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Gli incarichi di progettazione sono conferiti dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro dell'interno.

L'approvazione dei progetti delle opere riguardanti le sedi di servizio dei vigili del fuoco viene affidata, qualunque sia l'importo, ai provveditori regionali alle opere pubbliche competenti per territorio, previo parere dei rispettivi comitati tecnico-amministrativi che, ai soli fini della presente legge, sono integrati da due funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco designati dal Ministro dell'interno ».

ART. 7.

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a province e comuni mutui per la costruzione e, nei casi in cui gli stessi siano proprietari dei relativi immobili, per il riatto e la manutenzione delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Detti mutui sono accordati al tasso e con le modalità di quelli concessi dalla predetta Cassa.

ART. 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50.000 milioni per l'anno finanziario 1985 e lire 85.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.